



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

**SU AREE DEMANIALI GRAVATE DA USI CIVICI
DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGGIANO**

(Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, della Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, della Legge n.168 del 20/11/2017, della Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D.Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.)

Art. 34 - Segnaletica.....	16
Art. 35 - Norma di rinvio	17
TITOLO V - SANZIONI.....	18
Art. 36 - Vigilanza	18
Art. 37 - Tipologia Sanzioni	18
Art. 38 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative	18
Art. 39 - Proventi delle sanzioni.....	19
TITOLO VI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO	20
Art. 40 - Aree che hanno mutato l'originaria destinazione per effetto di piani territoriali o urbanistici.....	20
Art. 41 - Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.....	20
Art. 42 - Richiesta Di Alienazione.....	21
Art. 43 - Utilizzo delle somme ricavate.....	21
Art. 44 - Termini per la stipula del contratto.....	21
Art. 45 - Individuazione del notaio.....	22
Art. 46 - Agevolazioni fiscali	22
TITOLO VII - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA.....	23
Art. 47 - Coltivazione Delle Terre.....	23
Art. 48 - Divieto Di Coltivazione.....	23
Art. 49 - Superfici Coltivabili	24
Art.50 - Canone annuale	24
TITOLO VIII - CONSETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI NELLE TERRE CIVICHE	25
Art.51 - Alberi In Comune Godimento.....	25
Art.52 - Canone A Carico Dei Possessori.....	25
Art.53 - Condizioni della coltivazione	26
Art. 54 - Sanzioni	26
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 55 - Modifiche	27
Art. 56 - Norma generale di rinvio	27
Art. 57 - Entrata in vigore	27

TITOLO I - UTENTI E BENI D'USO CIVICO

ART. 1 - DISCIPLINA

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Caggiano, Provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, nonché del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332, della L.R. n. 11 del 17.03.1981; della Legge n. 168 del 20/11/2017, , della L.R. n. 11 del 07.05.1996 nella parte tuttora vigente.

ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sul demanio libero, esteso per ettari 13.87.82, che ne è gravato così come individuato nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 19 Ottobre 1935 e distinto nella categoria A prevista dall'art 11 della Legge 16.06. 1927 n. 1766 (terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente).
2. Nella documentazione allegata al presente Regolamento, redatta conformemente alla nuove Linee guida approvate dalla Regione Campania con Delibera GR n 61 del 23.02.2015 sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni siti nel Comune di Caggiano assoggettati alle tipologie di esercizio dell' uso civico indicate sotto il successivo art. 4.

ART. 3 - TITOLARITÀ

All'esercizio degli Usi civici del Comune di Caggiano hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali ivi residenti stabilmente, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Caggiano sono:
 - a) Il legnatico;
 - b) Il pascolo permanente;
 - c) La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione Comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 dell'art. 8 della L.R. 17.03.1981, n. 11 devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

ART. 5 - NUOVE NORME DI GESTIONE DEGLI USI CIVICI

1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali secondo le norme stabilite dalla L.R. n. 11 del 17.03.1981, e dalla L.R. n. 11 del 07.05.1996 nella parte tuttora vigente, previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. Sono preferite in ogni caso le cooperative costituite da giovani imprenditori agricoli come tali dalla normativa europea e nazionale.
3. L'Amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale le terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
5. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II - USO CIVICO DEL LEGNATICO

ART. 6 – RACCOLTA DELLA LEGNA

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal Decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della L.R. 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna da ardere, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Caggiano o dal personale dell'Amministrazione Comunale preposto.
7. E' vietato il commercio sotto qualsiasi forma nonché l'esportazione fuori dal Comune di Caggiano della legna raccolta ed ottenuta sulla base dell'esercizio del diritto dell'uso civico.

ART. 7 - LEGNA DA LAVORO

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere del Comando Carabinieri Forestali ubicato sul territorio la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purché abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 16.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni vigenti contenute nella L.R. n. 11 del 17.03.1981, L. n. 431 del 08.08.1985, e ss.mm.ii. compreso nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGRC n. 387 del 16.06.2003, nelle successive leggi regionali intervenute in materia, nel vigente strumento regionale di programmazione forestale e nel D. Lgs. n. 156 del 03.04.2006, ss.mm.ii.

TITOLO III - USO DEL PASCOLO PERMANENTE

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI

Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali comunali di cui all'art. 10 della L.R. n. 11 del 07.05.1996, l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni vigenti contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGR n. 387 del 16.06.2003.

Lo stesso è soggetto altresì alle disposizioni contenute nelle leggi regionali intervenute in materia ed a quanto previsto dal vigente strumento regionale di programmazione forestale

ART. 10 - ESERCIZIO DEL PASCOLO

L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766 del 16.06.1927.

L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGR n. 387 del 16.06.2003.

Lo stesso è soggetto altresì alle successive leggi regionali intervenute in materia e al vigente strumento regionale di programmazione forestale.

ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FIDA PASCOLO

Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL, che ne fanno richiesta al Comune dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART.12 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune di Caggiano entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno. Il richiedente mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

- dichiarare le proprie generalità;
- dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
- dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
- allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

- dichiarare la località e/o il comparto richiesto;
- dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi ad assolvere ai seguenti adempimenti :
 - a) esibire, su richiesta del personale addetto al controllo, il registro di stalla ed il certificato sanitario veterinario del bestiame ammesso al pascolo;
 - b) esibire la ricevuta di pagamento della fida annuale;
 - c) marchiare il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori.

ART. 13 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento dei canoni dovuti, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale incaricato del controllo.

La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

ART. 14 - TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono: bovini, cavalli, muli, asini, pecore e capre.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate nella categoria "pascolo". Resta vietato su tutte le superfici a bosco (art. 45, lettera f del D.P.G.R. n. 387 del 16 giugno 2003).

ART. 15 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

Gli aventi diritto, dopo il rilascio della licenza di "Fida Pascolo", possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al comando di Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo.

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali civici del Comune di Caggiano dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore recante con se la licenza di fida;
- b. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, e in particolare dalle norme di attuazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ;

- c. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- d. il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario.

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

ART. 16 - DIVIETO DI PASCOLO

1. L'esercizio del pascolo è vietato:
 - a) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d'autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
 - b) sulle aree destinate a coltura agraria;
 - c) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dei Carabinieri-Forestali;
 - d) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
 - e) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
 - f) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
 - g) sulle superfici a castagno, a partire da 15 giorni prima del naturale inizio della cascola dei frutti;
 - h) nelle aree attrezzate per fini ricreativi;
 - i) per gli ovini e caprini in luoghi posti a distanza inferiore a mt 500 dagli insediamenti abitativi e dai corsi d'acqua. Il pascolo è ammesso in siti appositamente autorizzati.
2. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.
3. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

ART. 17 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, di concerto con la Comunità Montana e con l' Unità Operativa Dirigenziale Foreste territorialmente competenti, provvederà annualmente a stabilire:
 - a) stabilire, entro il 1 Aprile, i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostituzione o di lavori di miglioramento;
 - b) stabilire le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
 - c) i pascoli da destinare, in caso d'esuberanza, all'affitto;
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 18 - LICENZA DI PASCOLO E TIPO DI FIDA

1. La licenza di pascolo è concessa per anni 5 ed è soggetta al rinnovo annuale su richiesta della parte.
2. Ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, valgono le seguenti equivalenze:

CATEGORIA ANIMALI	INDICE CONVERSIONE IN UBA
Bovino adulto	1,0000
Bovino da sei mesi a due anni di età	0,6000
Bovino con meno di sei mesi	0,4000
Equino	1,0000
Ovino adulto	0,1500
Ovino meno di un anno	0,0750
Agnello	0,0075
Caprino adulto	0,1500
Caprino meno di un anno	0,0750
Capretti	0,0075

I valori del carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

ART. 19 - PRODUTTIVITÀ DEI PASCOLI

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.

2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione Comunale di concerto col Comando Carabinieri-Forestali ubicato sul territorio secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 20 - DURATA E CARICO ANNUALI DEL PASCOLO

In conformità delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio, mentre al di sopra degli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 16 maggio al 30 settembre, **fatto salvo diversa autorizzazione regionale.**

Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale di concerto col Comando dei Carabinieri-Forestali competente per territorio.

L'Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame minuto.

Successivamente alla data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali.

I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

ART. 21 - IMPORTO FIDA PASCOLO

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta della spesa ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 23.02.1928, n. 332. Essa sarà pagata anticipatamente ed in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha corrisposto la fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.

ART. 22 - EVENTUALE GRADUATORIA FIDA

Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

1. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda con priorità per i giovani imprenditori agricoli;

2. ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. versare in condizioni economiche disagiate;
5. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
6. non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.

Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o il comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

ART. 23 - OPERE ACCESSORIE AL PASCOLO

Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta della Fida Pascolo, debbono inoltrare istanza al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida.

L'Ufficio Tecnico Comunale, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del demanio civico comunale, ne autorizza la realizzazione contestualmente al rilascio della licenza di fida pascolo.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni vigenti contenute nella L.R. n. 11 del 17.03.1981, e nelle leggi regionali di modifica e di integrazione, nella L. n. 431 del 08.08.1985, compreso da ultimo quanto disposto con il D.Lgs. n. 156 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGR n. 387 del 16.06.2003, nelle successive leggi regionali disciplinanti la materia nonché nel vigente strumento regionale di programmazione forestale.

TITOLO IV - USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

ART. 25 - FINALITÀ

Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel Demanio civico comunale, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

ART. 26 - DIVIETI DI RACCOLTA

1. Nel demanio civico comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura.
2. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
3. Su motivata richiesta, e su parere del Comando Carabinieri-Forestali ubicato sul territorio, possono essere concessi, dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
4. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco per cinque anni ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 del 07.05.1996, e ss.mm.ii. fatti salvi i divieti contenuti in successive leggi regionali disciplinanti la materia
5. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco art. 8, comma 2, dell'Allegato C della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal D.P.G.R.C. n. 387 del 16.06.2003. fatti salvi i divieti contenuti in successive leggi regionali riguardanti la materia.

ART. 27 - PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 27: funghi epigei o ipogeï siano o non essi commestibili, fragole, muschi, lamponi, mirtilli, more di rovo, asparagi, semi di piante forestali, vischio, origano.

ART. 28 - SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni civici demaniali del Comune di Caggiano può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

ART. 29 - RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo.
2. Per consentire l'estrazione e la raccolta anche ad altre persone fisiche non residenti, previo rilascio di un permesso a pagamento, viene istituito un apposito tesserino come specificato nel seguente articolo. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza ed ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si rinvia agli Artt. 31 e 33 del presente Regolamento.
4. Per la raccolta dei funghi si richiamano le disposizioni contenute nella L.R. 24.07.2007, n.8.

ART. 30 - TESSERINI E LORO VALIDITÀ

1. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero Demanio Civico Comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia per i cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
 - a) n. 2 fotografie formato tessera;
 - b) copia di un documento valido di identità personale;
 - c) una marca da bollo di valore corrente;
 - d) la ricevuta del versamento di € 15,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente intestato al Comune di Caggiano - Servizio Tesoreria;
 - e) copia tesserino Regionale e relativo versamento.
4. Il numero massimo di tesserini da rilasciare viene stabilito in cento per l'anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.
5. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:
 - a) contributo per l'autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);
 - b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
 - c) validità territoriale: intero territorio del Comune;
 - d) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più eventuali festività infrasettimanali.

6. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale e Semestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al Comune di Caggiano - Servizio Tesoreria.
7. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
8. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza di cui all'art. 37, al fine di stabilire la competenza in materia di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Caggiano - Servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale.

ART. 31 - TURNAZIONE DELLA RACCOLTA

1. Per limitare i danni dovuti da una continua e progressiva degradazione del territorio civico comunale in genere, e alle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dal Comando dei Carabinieri-Forestali ubicato sul territorio.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base di apposite segnalazioni dei Carabinieri-Forestali.

ART. 32 - LIMITI DI RACCOLTA

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Caggiano, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
 - a) funghi epigei anche con commestibili Kg. 3.00 (chilogrammi tre)
 - b) funghi ipogei (tartufi) Kg. 1.00 (chilogrammi uno)
 - c) fragole Kg. 1.00 (Kg 1 art. 5, comma 1 - lettera a), della L.R. 25.11.1994, n.40;
 - d) muschi Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
 - e) lamponi Kg. 0.50 (grammi cinquecento);
 - f) mirtilli Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
 - g) more di rovo Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
 - h) asparagi Kg. 1.00 (Kg 1 art. 5, comma 1 lettera a), della L.R. 25.11.1994, n.40;
 - i) semi di piante forestali Kg. 50 (chilogrammi cinquanta);
 - j) vischio un solo ramo fruttifero;
 - k) origano 50 aste floreali.

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 31 del presente regolamento.
3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere della Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

ART. 33 - CONDIZIONI DI RACCOLTA

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del Demanio Civico Comunale a destinazione bosco-pascolo e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione delle specie oggetto di raccolta, è vietato, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. E' vietata, altresì la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi silvocolturali per la durata di anni 5 (cinque) al fine di permettere il consolidamento del novellame.
3. Durante le operazioni di ricerca e di raccolta dei funghi dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra organi radicali delle piante e dei funghi.
4. Durante la predetta raccolta è fatto divieto assoluto di:
 - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
 - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
 - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortina erbosa del terreno.

ART. 34 - SEGNALETICA

1. Il Comune di Caggiano provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone Civiche Demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, tabelle di divieto di raccolta.

2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. n. 431 del 08.08.1985, e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. n. 156 del 03.04.2006,; nella L.R. n. 11 del 17.03.1981; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGR n. 387 del 16.06.2003, della L.R. n. 13 del 20.06.2006, relative alla raccolta, coltivazione e commerci dei tartufi ecc alla tutela degli ecosistemi tartufigeni, oltre quelle della richiamata L.R. n. 8 del 2007 in materia di disciplina della raccolta dei funghi e quelle contenute nelle successive leggi regionali disciplinanti la materia.

TITOLO V - SANZIONI

ART. 36 - VIGILANZA

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Caggiano, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale dei Carabinieri-Forestali ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.

ART. 37 - TIPOLOGIA SANZIONI

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi ovvero di sanzioni di altra natura disposte con leggi nazionale e/o regionali, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui agli artt. 16 e 17, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
 - b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida, fatte salve le sanzioni penali.
2. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:
 - a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
 - b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
 - c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
 - d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
 - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00;
 - f) raccolta di sottoprodotti del bosco o di prodotti secondari effettuata su aree percorse dal fuoco da € 103,29 ad € 1032,91 per ogni decara o sua frazione .
3. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 38 - PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai

trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'Amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentita per persona con eccedenza superiore al 50%;
 - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite negli artt. 27 e 32 del presente regolamento;
 - c) esercizio della raccolta nelle zone interdette.
4. In conformità a quanto prescritto dalla L. n. 689 del 24.11.1981, la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. n. 689 del 24.11.1981, e dalla L.R. n. 11 del 10.01.1983, ss.mm.ii..

ART. 39 - PROVENTI DELLE SANZIONI

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. n. 11 del 10.01.1983,.

TITOLO VI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

ART. 40 - AREE CHE HANNO MUTATO L'ORIGINARIA DESTINAZIONE PER EFFETTO DI PIANI TERRITORIALI O URBANISTICI.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato in modo irreversibile la originaria destinazione agro - silvo - pastorale ovvero quelle per le quali Piani contenenti gli indirizzi generali per l'uso del territorio ovvero Piani operativi di valenza sovra comunale ovvero Piani urbanistici regolarmente approvati ai sensi della vigente normativa ne hanno previsto la possibilità di un diverso uso (ad esempio, edificatorio, residenziale, produttivo, estrattivo, turistico), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n 11 del 17.03.1981, tenuto conto del reale valore economico dell'area interessata.
2. Parimenti le terre gravate da uso civico utilizzabili per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte del Comune o di altri Enti pubblici possono essere oggetto di mutamento temporaneo di destinazione con obbligo, per quanto possibile, del ritorno all'antica destinazione allorquando la relativa esigenza sia terminata.
3. Le relative istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. n. 1766 del 16.06.1927, art. 39 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, e art. 10, comma 1, della L.R. n. 11 del 17.03.1981.
4. La procedura è quella indicata nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 368 adottata nella seduta del 23 marzo 2010, di attuazione delle direttive contenute nella L.R.C. n. 13 del 13 ottobre 2008, di recepimento del Piano Territoriale regionale e nelle eventuali successive.
5. Il valore del bene come citato nel precedente comma 1 costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia delle Entrate e sarà vincolato ai sensi dell'art 24 della Legge n 1766 del 16 Giugno 1927.

ART. 41 - AREE DEL DEMANIO CIVICO CHE NON SI PRESTANO A QUALSIASI FORMA DI UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 11 del 17.03.1981, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 45.

2. In ogni caso la consistenza della residua massa demaniale dovrà salvaguardare il libero godimento dell'uso civico da parte di tutti gli aventi titolo.

ART. 42 - RICHIESTA DI ALIENAZIONE.

L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni o di altri soggetti interessati, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, esclusivamente per l'intera quota, con istanza da presentare al Comune di Caggiano, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

- a) consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
- b) copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Salerno della/e particella/e interessata/e proposta di frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.

I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e voltura se dovute.

Il Comune si assume l'obbligo della verifica della conformità dello stato di fatto del terreno a quanto risulta nella predetta mappa.

ART. 43 - UTILIZZO DELLE SOMME RICAVATE

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito capitolo di bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. n.1766 del 16.06.1927, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

ART. 44 - TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. n. 11 del 17.03.1981.
2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal sessantesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

ART. 45 - INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne al Comune, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente se dovute.

ART. 46 - AGEVOLAZIONI FISCALI

Per tutti gli interventi indicati nel presente regolamento valgono, per quanto ad essi riferibili, tutte le agevolazioni fiscali mantenute dalla vigente normativa in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale (Legge n. 692 del 1981 la cui validità, successivamente all'entrata in vigore delle nuove aliquote di tali imposte previste dall'art 10 del D.Lgs 14.03.2011, è stata ripristinata dalla Legge n. 89 del 23.06.2014.

TITOLO VII - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

ART. 47 - COLTIVAZIONE DELLE TERRE

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11. Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 e della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L.R. 17.03.1981, n. 11 e da quanto disposto dalla sopra menzionata Delibera G.R.C. 23 Marzo 2010, n 368.
2. Ogni cittadino può fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del conduttore e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuale determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state realizzate migliorie agrarie.
4. Nel caso in cui l'estensione delle terre da ripartire non risulti sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvederà all'assegnazione mediante bando ad evidenza Pubblica.
5. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purché non abbia nessuna altra quota assegnata e purché esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.
6. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

ART. 48 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- a) non sia intervenuta l'autorizzazione dell'autorità forestale a causa del vincolo gravante sulla zona a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

ART. 49 - SUPERFICI COLTIVABILI

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla Amministrazione, previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia, mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.

ART.50 - CANONE ANNUALE

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 legge 16.06.1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. Del R.D. 26.02.1928, n. 332.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione dei terreni demaniali.
4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta obiettivamente le eventuali variazioni da apportare.

TITOLO VIII - CONSETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI **NELLE TERRE CIVICHE**

ART.51 - ALBERI IN COMUNE GODIMENTO

1. Ai sensi all'art. 23 del R.D. n 332/1928 gli alberi siti sulle terre comuni restano nel godimento degli attuali possessori, senza possibilità di sostituzione di quelli falliti come disposto dal 1 comma del richiamato articolo, fatti salvi quelli impiantati ex novo, in quanto la relativa attività non costituisce oggetto di espresso divieto legislativo, e con l'obbligo del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione. Per effetto dalle succitata norma, la quale, così come sancito dalla giurisprudenza (C. di S. sent. n.4634/2011 depositata in data 03.08.2011), non prevede una distinzione tra piante in uso civico e piante in affitto, gli attuali possessori degli alberi di castagno la cui produzione sia destinata in tutto o in parte a scopo industriale restano nel relativo
2. godimento in cambio del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione.
3. Tanto tenuto conto della valenza economica che il suddetto comparto rappresenta per la zona, con riferimento anche alla possibilità di utilizzo della manodopera locale da parte delle imprese conduttrici , e dei benefici derivanti all'intera popolazione.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, su tutte le terre comuni l'esercizio del diritto di raccogliere la flora spontanea ed i prodotti secondari del bosco da parte degli aventi diritto secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

ART.52 - CANONE A CARICO DEI POSSESSORI

1. Nell'ambito del principio di collaborazione tra Enti, l'Amministrazione comunale potrà proporre alla Regione Campania, al fine della relativa determinazione, l'ammontare del canone di cui al precedente articolo. L'ammontare oggetto della suddetta proposta terrà conto del valore mediamente conseguibile dell'impianto riferito alle annualità di durata del ciclo produttivo della pianta e delle eventuali quote di ammortamento per i costi sopportati a causa di miglioramenti di carattere permanente apportati dai conduttori ovvero di azioni eseguite a totale loro carico per debellare infestazioni conclamate in atto.
2. I predetti miglioramenti devono essere tali da oltrepassare le cure ordinarie volte alla conservazione della produttività della pianta ed al relativo sfruttamento mentre le azioni devono risultare conformi alle direttive e prescrizioni emanate dagli organi competenti alla tutela delle piante.
3. La somma come sopra ottenuta è incrementata all'inizio del rapporto degli interessi legali maturati per la durata del precedente possesso dell'impianto e, ove non sia possibile risalire all'inizio di essa, nei cinque anni precedenti.
4. In ogni caso il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.

ART.53 - CONDIZIONI DELLA COLTIVAZIONE

1. La coltivazione deve essere finalizzata alla tutela forestale ed al miglioramento produttivo del castagneto da frutto in sintonia con le prescrizioni contenute nel Piano di assestamento forestale e nel rispetto delle misure di conservazione previste da Rete Natura 2000.
2. L'esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti deve essere dettagliatamente comprovata mediante regolare documentazione contabile e fiscale da conservarsi nella sede aziendale e da esibirsi su richiesta degli agenti autorizzati al controllo.

ART. 54 - SANZIONI

1. L'inadempimento del pagamento del canone annuale ovvero l'accertata violazione delle prescrizioni e/o misure indicate nel precedente articolo comportano la revoca del godimento, con avviso alla Regione, nonché l'eventuale richiesta di danni da parte del Comune.
2. Per le infrazioni rilevate dai Carabinieri-Forestali e dagli altri agenti di polizia giudiziaria si applicano, secondo i casi, le sanzioni previste dal R.D.L. n 3267/1923 e succ., dalla L.R.C. 11/1996 ss.mm.ii. e dalle successive leggi regionali emesse in materia, da tutte le norme statali in materia di tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale e dal codice penale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - MODIFICHE

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

ART. 56 - NORMA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato nel testo del presente Regolamento valgono tutte le norme europee, nazionali e regionali che concernono la materia oltre a quelle contenute nella Legge n. 1766 del 16 Giugno 1927, nel R.D. n. 332 del 26 Febbraio 1928, nella L.R. n. 11 del 17 Marzo 1981, nel vigente Piano Forestale Generale approvato dalla Regione Campania in conformità alle linee di programmazione forestale di cui al D.Lgs n. 227 del 2001 e richiamate nella L.R. n. 14 del 24.07.2006 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11 del 07.05.1996, e nelle altre disposizioni emanate e che saranno emanate in materia dalla stessa Regione ed alle quali il presente Regolamento dovrà conformarsi.

ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, che sostituisce ogni contraria disposizione Comunale emessa in materia, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi dell'art 43 del Regolamento per la esecuzione della Legge n. 1766 del 16 Giugno 1927, approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, e degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.